

Alto Calore Servizi s.p.a.

Corso Europa, 41 – 83100 Avellino – C.F. e P.I. 00080810641
Tel. 0825-7941 – fax 0825-31105 - <http://www.altocalore.it>



RIORDINO IDROGEOLOGICO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ALTO CALORE (Progetto C/1531)

**Progetto esecutivo
1° LOTTO**

**SISTEMA DI AUTOMAZIONE
Wire-Less e/o GSM**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

Premessa

- Articolo 1 Scopo e definizioni
- Articolo 2 Oggetto, importo dell'appalto e sistema di gara
- Articolo 3 Descrizione dei servizi e delle forniture oggetto d'appalto
- Articolo 4 Caratteristiche tecniche dei prodotti
- Articolo 5 Obblighi accessori a carico del fornitore
- Articolo 6 Garanzia
- Articolo 7 Tempi di esecuzione dei servizi Consegna, installazione e collaudo delle forniture
- Articolo 8 Modifiche e varianti tecniche
- Articolo 9 Pagamenti
- Articolo 10 Penali
- Articolo 11 Cauzione definitiva
- Articolo 12 Obblighi dell'aggiudicatario provvisorio
- Articolo 13 Divieto di subappalto
- Articolo 14 Invariabilità dei prezzi
- Articolo 15 Responsabile dell'esecuzione dell'appalto e ordini di servizio
- Articolo 16 Diffformità -Vizi e danni
- Articolo 17 Brevetti
- Articolo 18 Salvaguardia dall'obsolescenza
- Articolo 19 Obblighi dell'impresa in materia di tutela della privacy
- Articolo 20 Assicurazioni sociali e obblighi dell'impresa nei confronti del proprio personale dipendente
- Articolo 21 Sicurezza dei lavori
- Articolo 22 Oneri, obblighi diversi a carico dell'appaltatore e responsabilità dell'appaltatore
- Articolo 23 Decadenza e diritti dell'assuntore
- Articolo 24 Risoluzione del contratto
- Articolo 25 Spese inerenti al contratto
- Articolo 26 Definizione delle controversie
- Articolo 27 Domicilio dell'appaltatore

Per il completamento dei lavori relativi al progetto C/1531 di “Riordino Idrogeologico e Potenziamento del Sistema Alto Calore” è stato redatto un “Progetto Definitivo-Esecutivo di 1° lotto” approvato con atto deliberativo del 18.12.2006.

Tra le somme a disposizione, previste nel Quadro Economico del detto Progetto, sono stati accantonati gli importi per la realizzazione di un **“Sistema di automazione GSM”**.

L'anno **duemilanove** , addì _____ del mese di _____ nella sede dell'Alto Calore Servizi s.p.a. - Corso Europa, 41 - Avellino. P.IVA e C.F. 00080810641 .

Con la presente scrittura privata a valere tra:

- **Ing.** _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, domiciliato per la carica presso la Società Alto Calore Servizi s.p.a.;

- _____
_____ nella sua qualità di Amministratore Unico della società
_____ con sede legale in

P. I.V.A. _____ Capitale sociale
€. _____ iscritta nel Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio di _____.

P R E M E S S O

- Che il Consiglio di Amministrazione della Società con verbale del _____ , al fine di garantire la effettuazione della esecuzione dei lavori di **“Realizzazione di un sistema di automazione GSM”**, ha autorizzato alla esecuzione dei lavori l'Impresa _____ per avere la stessa offerto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi **€. 67.100,00.**

- Che _____, nella sua qualità di amministratore legale della società suddetta e sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni false ha dichiarato:

- Che la ditta non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione a gara previste dall'art. 75 del DPR 554/99;
- Che la ditta è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la vigente legislazione

- Che la ditta non è assoggettata alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in particolare con le prescrizioni di cui alla L. 68/99, avendo un numero di dipendenti inferiore a quindici;
- Che la ditta ha acquisito il “Certificato di avvenuto sopralluogo preventivo” necessario la perfetta conoscenza dei luoghi e delle caratteristiche geometriche rilevate sui siti in cui le opere andranno ad essere realizzate; il certificato è stato acquisito dalla impresa in data _____.
- Che la ditta è in possesso del personale e dell’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei lavori e dei requisiti di cui all’art. 28 del DPR 34/2000
- Che il rappresentante dell’Impresa ed il Responsabile del Procedimento hanno sottoscritto, ai sensi dell’art. 71, c. 3 del DPR 554/1999, il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto
- Che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non è necessario acquisire il certificato antimafia, trattandosi di cottimo di valore inferiore a € 300.000,00;

Tutto ciò premesso le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Premessa

Il presente Capitolato contiene i principi generali, le regole ed i criteri della procedura di aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione del progetto per la “**Sistema di automazione GSM**” nonché i requisiti e le condizioni per la partecipazione alla gara d’appalto che sarà esperita con le modalità della procedura aperta di cui agli artt. 55 e 28 del D.L.vo del 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1 Scopo e definizioni

Scopo del presente elaborato è quello di individuare gli elementi tecnici, funzionali e prestazionali minimi che caratterizzano l'appalto in relazione alla natura e tipologia delle forniture, servizi e prestazioni oggetto di gara, nonché di definire i termini e le modalità per la presentazione dell’offerta e lo svolgimento della gara.

Saranno affrontati, pertanto, gli aspetti tecnici e procedurali propedeutici all’espletamento della procedura di gara che l’Ente adotterà, rimandando, per quanto non riportato agli atti di gara agli aspetti amministrativi, giuridici, o di altra natura non tecnica, ma comunque necessari ai fini della conduzione e aggiudicazione dell’appalto, agli atti formali che saranno predisposti all’uopo dal Responsabile del Procedimento, contestualmente all’indizione della gara.

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si applicano le norme di legge in materia, con particolare riferimento alle norme del R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440, del R.D. 23 Maggio 1924, n. 827, al Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i), dal codice civile e da altre disposizioni normative emanate in materia, per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate, e al vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente.

Nel seguito del presente capitolato si deve intendere che:

-“progetto” sta per **“Progetto di un sistema di automazione GSM”**;

-il “territorio di riferimento” è il territorio dei Comuni appartenenti al Consorzio idrico “Alto Calore Servizi S.p.A.” o parte di esso come evidenziato dai grafici allegati.

-i termini "impresa", "aggiudicatario" e "appaltatore" sono riferiti al soggetto giuridico che partecipa, si aggiudica ed esegue l'appalto;

-i termini "Amministrazione", "Amministrazione appaltante" e "Alto Calore Servizi S.p.A." sono riferiti alla stazione appaltante, che indice la gara e conduce l'appalto nelle sue varie fasi;

-il “Responsabile dell'esecuzione dell'appalto” o “Responsabile del Procedimento” è il “Direttore dell'esecuzione del contratto” per come previsto all’art. 10 comma 4 del D.L.vo del 12 aprile 2006 n. 163;

-i “Referenti tecnici locali” sono tecnici locali (Capo UTC, Progettista, Direttore dei Lavori, o altro) indicati dalle Amministrazioni Comunali del territorio di riferimento e/o da altri Soggetti aventi titolo di partecipazione al progetto;

Art. 2 Oggetto, importo dell'appalto e sistema di gara.

In linea con gli orientamenti comunitari, nazionali e regionali, l'Ente appaltante con il **“Progetto di un sistema di automazione GSM”** intende realizzare un sistema di automazione locale tra vari impianti gestiti dall'Alto Calore Servizi S.p.A. ai fini del controllo degli stessi tramite la gestione di dati acquisiti in campo e l'attivazione di una serie di procedure automatiche di controllo locale delle apparecchiature in campo.

Il sistema in oggetto prevede l'acquisizione di segnali relativi a parametri idraulici ed elettromeccanici di apparecchiature dislocate presso gli impianti e collegate tra loro da una infrastruttura di rete wireless e/o GSM che avrà il compito di veicolare i dati rilevati in campo al centro di controllo situato presso la sede di Mercogliano e ad una flotta di palmari distribuiti tra gli addetti alla gestione e manutenzione degli stessi in modo da archiviare i dati

e gestire le procedure automatiche da personalizzare secondo le esigenze dello schema idrico locale e secondo le intenzioni degli addetti alla gestione degli impianti interessati.

A tal fine l'aggiudicatario dovrà garantire un elevato livello qualitativo dell'infrastruttura attraverso la realizzazione delle attività e delle caratteristiche tecniche indicate nel progetto e nel Capitolato Speciale.

Attraverso la presente gara, l'Ente Appaltante intende individuare un unico soggetto che sia in grado di:

- eseguire la realizzazione ed il collaudo dell'infrastruttura;

Tutte le prestazioni oggetto d'appalto devono essere eseguite a perfetta regola d'arte, con modalità "chiavi in mano" e in conformità all'elaborato progettuale redatto dall'Amministrazione, nella piena ed incondizionata osservanza di tutti i patti e le condizioni espresse nel presente capitolato e nel contratto d'appalto, nonché secondo le disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dal Responsabile dell'esecuzione dell'appalto.

Tutti gli apparati, i servizi e le procedure ingegnerizzate necessarie alla realizzazione del progetto, compresi quelli relativi alle attività di assistenza tecnica devono essere perfettamente eseguiti in tutti i dettagli e risultare perfettamente funzionali allo scopo.

Qualora per rendere funzionanti i sistemi da realizzare, secondo quanto prescritto dal presente Capitolato ed in particolare per quanto attiene le garanzie, l'appaltatore debba realizzare servizi e forniture in aggiunta a quelle previste dall'offerta, i relativi oneri saranno tutti a suo carico.

Protocolli di trasmissioni, software ed hardware diventeranno di proprietà dell'ACS SpA e dovranno essere liberamente modificabili da funzionari della detta società; in particolare sono esclusi, quindi, protocolli proprietari e non riconfigurabili da personale interno all'ACS SpA; ed inoltre, sono esclusi hardware similmente proprietari e, pertanto, saranno obbligatori componenti sostituibili ed interscambiabili con altre similari ed equipfunzionali disponibili sul mercato che potranno semplicemente sostituire i componenti hardware forniti con la sola installazione e configurazione

L'importo a base d'asta dell'appalto, a corpo, a prezzo chiuso e chiavi in mano, è pari ad **€ 67.100,00 (diconsi euro sessantasettemilaecento/00)**, I.V.A. esclusa ed è riferito alle fasi di installazione, configurazione, addestramento del personale e collaudo dell'infrastruttura.

La presente procedura di gara avverrà mediante _____ secondo il criterio _____, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli _____ e _____ del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Art. 3 Descrizione dei servizi e delle forniture oggetto d'appalto

I servizi e le forniture oggetto d'appalto, sono da considerarsi minimi indispensabili per la realizzazione del progetto, essi sono costituiti dalle tipologie servizi, **dagli apparati di hardware e prodotti software dettagliatamente descritti nell'elaborato progettuale.**

Gli elaborati e i grafici del “progetto”, il “Certificato di avvenuto sopralluogo preventivo” si intendono parte integrante del Contratto di Appalto.

Articolo 4: Caratteristiche tecniche dei prodotti

Le soluzioni tecniche per la realizzazione dell'infrastruttura sono quelle indicate nel Progetto e nel Capitolato tecnico.

L'appaltatore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori;

Protocolli di trasmissioni, software ed hardware diventeranno di proprietà dell'ACS SpA e dovranno essere liberamente modificabili e sostituibili con altri similari ed equifunzionali disponibili sul mercato che potranno semplicemente sostituire quelli forniti con la sola installazione e configurazione da funzionari della detta società;

In relazione alle apparecchiature proposte l'amministrazione appaltante prenderà in considerazione solo prodotti di costruttori d'apparecchiature che:

- abbiano una struttura produttiva i cui sistemi d'assicurazione della qualità siano stati certificati conformi alle norme della serie UNI-EN-ISO 9001:2000 da un Ente accreditato, nazionale od internazionale;
- risultino in possesso di Autorizzazione Ministeriale classe “C” Costruttori (per la progettazione e costruzione di apparati per Telefonia e Telematica);
- risultino in possesso di Autorizzazione Ministeriale di 1° grado per la classe Installatori e Manutentori (valida alla progettazione, installazione e manutenzione di impianti interni di telecomunicazione di qualsiasi tipo e potenzialità).

Per ogni installazione dovrà essere fornita tutta la documentazione relativa alle apparecchiature. La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana, o in subordine in lingua inglese, e dovrà essere fornita su supporto cartaceo (manuali) ed elettronico (CDROM).

L'appaltatore si obbliga a fornire modelli, componenti e prodotti originali, i più aggiornati disponibili sul mercato e nuovi di fabbrica.

Nel caso in cui al momento della formalizzazione dell'ordine i modelli offerti non risultassero più in produzione, saranno forniti i modelli equivalenti dello stesso produttore realizzati in sostituzione.

L'Impresa assume l'obbligo di fornire apparecchiature nuove di fabbrica.

Articolo 5: Obblighi accessori a carico del fornitore

A carico dell'Appaltatore e compreso nel corrispettivo dell'appalto sarà il trasporto ed ogni ulteriore costo ed onere per installare, attivare, configurare i prodotti oggetto della fornitura.

L'appaltatore dovrà, pertanto, installare le apparecchiature e configurare i sistemi operativi, le componenti hardware periferiche, i driver necessari al corretto funzionamento dei prodotti oggetto dell'appalto.

Dovrà, altresì, curare l'installazione, la configurazione e la registrazione dei software applicativi ed assicurarne la corretta operatività.

L'impresa è obbligata a far eseguire tutte le prestazioni di installazione da personale idoneo ai lavori da eseguire, nel rispetto di tutte le norme e/o disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nonché in quelle vigenti in materia previdenziale ed assistenziale.

Articolo 6: Garanzia

Il servizio di garanzia, da svolgersi tramite personale qualificato, avrà lo scopo di garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature e dei prodotti software e di rete, e nel caso di guasti o malfunzionamento, il ripristino dei medesimi in condizioni di efficienza.

A carico dell'appaltatore e compresa nel corrispettivo della fornitura sarà la manutenzione e l'assistenza, senza oneri o costi aggiuntivi per l'Amministrazione, comprensiva di pezzi di ricambio per i componenti hardware, per un periodo non inferiore a mesi 12 (dodici) a far data dal collaudo dell'infrastruttura.

L'appaltatore dovrà presentare la propria garanzia e la garanzia della casa produttrice. Tali garanzie dovranno essere estese a tutti i prodotti forniti, nessuno escluso, e dovrà essere garantita per un periodo non inferiore a mesi 12 (dodici) a far data dalla dal collaudo dell'infrastruttura e dovrà essere di tipo "on site".

In caso di necessità di sostituzione delle apparecchiature, l'Appaltatore si obbliga a garantire tempi di ripristino non superiori alle 48 ore dalla chiamata.

Il ripristino del prodotto originale, in ogni caso, deve avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla chiamata; in caso di guasto irreparabile e conseguente necessità di sostituzione definitiva del

prodotto, dovrà essere redatto un verbale di sostituzione firmato congiuntamente dall'appaltatore e dal responsabile dell'esecuzione dell'appalto, nominato dall'Amministrazione.

L'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione, prima della stipula del contratto d'appalto, il recapito telefonico e quello del fax per l'attivazione delle chiamate di assistenza tecnica.

Al fine di avere traccia di ogni chiamata effettuata, sarà di volta in volta essere compilato ed inviato via fax (a cura dell'Amministrazione), un modulo standard opportunamente predisposto e contenente i dati identificativi del prodotto guasto, il numero progressivo di chiamata, la data e l'ora di invio.

La chiusura di ogni intervento dovrà essere comprovata da un idoneo modello recante la firma del responsabile dell'esecuzione dell'appalto.

La segnalazione dei guasti potrà avvenire tutti i giorni H24 su un numero telefonico reso disponibile dalla impresa; sarà cura, altresì, della impresa nominare un referente per la manutenzione che dovrà essere sempre reperibile ai funzionari dell'ACS SpA.

In caso di inadempienza dell'appaltatore in relazione alle prestazioni del presente articolo, verranno applicate le penali indicate all'art. 10 del presente capitolato.

Art. 7 – Tempi di esecuzione dei servizi - Consegna, installazione e collaudo delle forniture

L'espletamento dell'appalto dovrà caratterizzarsi nelle seguenti fasi:

- **Sopralluogo e acquisizione del “Certificato di avvenuto sopralluogo preventivo”**
- **Presentazione dell'offerta;**
- **Espletamento gara;**
- **Installazione apparati di rete;**
- **Allestimento centro di controllo e gestione;**
- **Attivazione connessione, sperimentazione e messa in esercizio;**
- **Addestramento del personale e collaudo;**

I lavori di realizzazione dell'infrastruttura dovranno essere terminati entro **120 gg.** consecutivi dalla consegna.

L'appaltatore dovrà comunicare, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la consegna, il calendario operativo delle installazioni, indicandone le varie fasi, i relativi tempi di esecuzione e fermo restando le condizioni e gli oneri di cui al presente capitolato e al capitolato tecnico posto a base d'appalto. Le apparecchiature necessarie per la realizzazione del progetto dovranno essere tutte certificate. Prima della loro consegna, dovrà essere rilasciato apposito

certificato di garanzia attestante l'originalità dei prodotti, che gli stessi sono nuovi di fabbricazione e d'uso e che possono essere liberamente forniti dall'aggiudicatario.

Dopo la redazione del certificato di Regolare esecuzione, l'Amministrazione provvederà a comunicare all'Impresa la data di inizio delle operazioni di collaudo della fornitura che dovranno concludersi nei tempi fissati dalla normativa vigente, in dipendenza delle caratteristiche, numero e tipologia delle prove prestabilite per verificare il quantitativo, la funzionalità delle apparecchiature, nonché la rispondenza della fornitura con quanto indicato nell'offerta dell'Impresa e con quanto stabilito nel presente capitolato e nel capitolato tecnico posto a base d'appalto.

A tal fine, l'Impresa, dovrà fornire la strumentazione e l'assistenza di personale specializzato per effettuare tutte le verifiche che la Commissione riterrà opportune.

Il certificato di collaudo sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Amministrazione che ne darà comunicazione all'Impresa per mezzo di raccomandata con avviso di ritorno. In caso di esito negativo della prova di collaudo l'Impresa dovrà ripresentare al collaudo altro nuovo materiale in sostituzione di quello rifiutato entro un termine da concordare con l'Amministrazione. Il nuovo termine, che decorre dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo di raccomandata A.R. dell'esito negativo del collaudo, non potrà essere comunque superiore a 15 giorni naturali e consecutivi.

In caso di inadempienza, in ogni caso, si applicheranno le penali previste nel successivo art. 10 in caso di superamento dei termini a scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento al collaudo a quella di comunicazione del collaudo negativo.

Art. 8 - Modifiche e varianti tecniche

Se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno apportare delle modifiche, anche su proposta dell'Impresa, al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o prestazioni tecniche, l'Amministrazione potrà richiedere (od autorizzare su proposta dell'Impresa) l'esecuzione di tali modifiche.

Se tali modifiche saranno di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.

Eventuali riserve ed opposizioni dovranno essere notificate all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di inizio del lavoro, pena la decadenza di qualsiasi diritto.

L'introduzione delle modifiche sarà verbalizzata tra le parti; ciascun verbale dovrà chiaramente precisare: le modifiche da introdurre, descritte singolarmente; la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto; la loro eventuale incidenza sulle caratteristiche e prestazioni.

Tali verbali, sottoscritti dalle parti, saranno sottoposti alla successiva approvazione dell'organo competente dell'Amministrazione appaltante.

Art. 9 -Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto, contrattualizzato con prezzo a corpo a forfait chiuso e chiavi in mano, avverrà, previa presentazione di fatture regolarmente autorizzate dall'Amministrazione, sulla base di certificati di pagamento predisposti dal Responsabile del progetto, mediante corresponsione dell'importo contrattuale, in 3 (tre) rate da contabilizzarsi secondo quanto segue:

- **All'ultimazione della fornitura delle apparecchiature della rete di trasporto, corresponsione del 40% (quaranta percento) dell'importo contrattuale;**
- **All'ultimazione dell'installazione degli apparati della rete di accesso, corresponsione del 40% (quaranta percento) dell'importo contrattuale;**
- **All'atto del positivo collaudo del sistema si procederà alla corresponsione del saldo pari al 20% (venti percento) dell'importo contrattuale.**

Art. 10 -Penali

Di seguito si riportano le penali previste per le fasi dell'appalto.

A) Ritardo nella consegna ed installazione delle forniture:

per ogni ritardo di qualsiasi natura, rispetto a quanto previsto nel precedente art.7, sarà applicata una penale corrispondente al 0,5% dell'importo contrattuale per ritardi compresi tra uno e trenta giorni ed una penale corrispondente al 1,00% dell'importo contrattuale per ritardi dai trenta ai sessanta giorni.

Trascorso tale ultimo termine, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell'articolo 1457 del Codice Civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione contrattuale in danno dell'aggiudicatario e all'incameramento del deposito cauzionale.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva di agire per l'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto. I ritardi dovuti a cause di forza maggiore e, in ogni caso,

non imputabili all'Impresa dovranno risultare da appositi verbali sottoscritti da rappresentanti dell'Amministrazione e dell'Impresa.

B) Mancata esecuzione degli interventi durante il periodo di garanzia:

in caso di mancato intervento, che sarà considerato tale al trascorrere di 120 (centoventi) ore continuative per i guasti sui componenti della fornitura, l'Amministrazione ha facoltà di provvedere alla riparazione tramite altre imprese, addebitando il relativo importo all'Impresa inadempiente aggiudicataria dell'appalto.

L'importo delle penali, potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare o dalla cauzione fornita dall'Impresa a garanzia della buona esecuzione del contratto che si intende vincolata anche a copertura del suddetto impegno.

In tal caso l'Impresa si obbliga a ripristinare l'originaria entità del deposito cauzionale. Qualora l'Impresa raggiunga il tetto massimo del 15% di penali, l'Amministrazione -previa diffida ad eseguire la fornitura entro il termine ultimo di 15 giorni -procederà a risolvere il contratto per inadempimento incamerando la cauzione. In tal caso l'Amministrazione potrà esercitare le azioni richiamate all'articolo 23, di risoluzione del contratto.

Art. 11-Cauzione provvisoria e cauzione definitiva. Validità delle offerte.

La ditta deve versare una cauzione provvisoria mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria a norma dell'art 75 Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nella misura del 2% dell'importo di appalto al netto di IVA. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto. In caso di raggruppamenti la cauzione provvisoria dovrà essere presentata dalla capogruppo.

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, l'Appaltatore al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a prestare, nelle forme di legge previste la cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, mediante garanzia fideiussoria bancaria, assicurativa, o altro titolo equipollente della durata di mesi 12 (dodici) a far data dell'emissione del Certificato di collaudo.

Nell'ipotesi di escussione totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa fino all'importo stabilito; in difetto l'Amministrazione effettuerà delle trattenute dai primi pagamenti successivi, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

La fideiussione deve essere corredata dalla dichiarazione dell'Istituto emittente di impegno ad effettuare, qualora il soggetto beneficiario intendesse disporre della cauzione, il pagamento in suo favore entro 15 (quindici) giorni, dietro semplice richiesta del medesimo, senza possibilità di

opporre eccezioni di qualsiasi natura o genere, di richiedere prove o documentazioni relative all'inadempimento che ha dato luogo alla escussione della fideiussione, nonché con l'esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore ai sensi dell'articolo 1944, comma secondo, c.c.

La cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto sarà svincolata, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 c.c., alla data di completamento di tutte le prestazioni contrattuali.

La prestazione della cauzione non libera l'Appaltatore dall'obbligo di provvedere all'integrale risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare ed anche se in misura superiore all'importo della cauzione stessa.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento per il maggior danno.

Dopo la presentazione, le offerte non possono essere né ritirate né modificate o integrate a pena della escussione della cauzione provvisoria. La validità dell'offerta, ed i relativi prezzi, si intende fissata in 6 mesi dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Art. 12 –Obblighi dell'aggiudicatario provvisorio

L'aggiudicatario provvisorio è tenuto a sottoscrivere il contratto entro i termini specificati nel formale invito alla definizione del contratto.

Dopo l'aggiudicazione, l'Ente Appaltante inviterà l'aggiudicatario, anche a mezzo telegramma, a produrre la seguente documentazione o altra equipollente, tenuto conto dello Stato in cui ha sede legale lo stesso:

- Copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia rilasciato in data non anteriore ai 6 mesi da quella di aggiudicazione della gara, nel quale siano riportati:
 - o I nominativi e le generalità di soggetti titolari delle cariche sociali e la ragione sociale dell'impresa fornitrice;
 - o L'oggetto sociale;
 - o L'attestazione che la medesima non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, ovvero non abbia in corso alcun procedimento per la verifica di tali situazioni;

- Copia del certificato Generale del casellario giudiziario di data non anteriore a 6 mesi a quella di aggiudicazione della gara. Tale certificato deve essere prodotto:
 - o Imprese individuali
 - Per il titolare
 - o Società commerciali, cooperative e loro consorzi
 - Per tutti i soci accomandati nel caso di società in accomandita semplice
 - Per tutti i componenti della società in caso di società in nome collettivo
 - Per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso di società di qualunque altro tipo.
- Copia del “Certificato di avvenuto sopralluogo preventivo”

Nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresе, la predetta documentazione deve essere prodotta da ciascun componente.

Solo in caso di RTI dovranno inoltre essere prodotti:

- Copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria;
- Dichiarazione firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'Impresa mandataria, che attesti che le prestazioni verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate o consorziate in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta.

Ove l'aggiudicatario, nel termine di trenta giorni dalla data indicata nel suddetto invito non abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto sopra richiesto, o non si sia presentato alla firma dell'incarico nel giorno all'uopo stabilito, l' Ente Appaltante potrà decidere di non stipulare il contratto, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

La stipula del contratto è, in ogni caso, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

Art. 13 -Divieto di subappalto

Non è consentito il subappalto se non dietro specifica richiesta inoltrata all'Alto Calore Servizi S.p.A. e previa accettazione dell'ente. In tal caso è fatto obbligo all'aggiudicataria di depositare, presso l'Amministrazione, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.

Non è possibile comunque subappaltare più del 30% dell'oggetto del presente capitolato.

La ditta subappaltatrice deve specificare quali attività vengono subappaltate.

Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, l'Amministrazione provvede a corrispondere i pagamenti direttamente all'appaltatrice, che ha l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

E' vietata la cessione del contratto.

Art. 14 -Invariabilità dei prezzi

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 c.c.

Art. 15 -Responsabile dell'esecuzione dell'appalto e ordini di servizio

Il Responsabile dell'esecuzione dell'appalto, nominato dal Amministrazione appaltante, svolgerà le sue funzioni attenendosi alle disposizioni di cui alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia e in analogia alle funzioni svolte dal Direttore dei lavori in materia di lavori pubblici.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Responsabile dell'esecuzione dell'appalto, devono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme legislative, regolamentari, ed alle disposizioni di contratto e di capitolato.

Art. 16 -Difformità - Vizi e danni

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 c.c., l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi delle apparecchiature e dei prodotti oggetto d'appalto, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante.

Sono a carico dell'Appaltatore, pertanto, tutti gli accorgimenti e le buone regole dell'arte per evitare danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'ambito dell'esecuzione dell'Appalto.

L'Appaltatore è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti alle opere anche se eseguite da altre ditte.

Art. 17 -Brevetti

L'appalto è soggetto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme di leggi, decreti e regolamenti vigenti o che siano emanati in corso d'opera per appalti di forniture di beni e servizi.

Ogni obbligo derivante da diritti di brevetto, privativa industriale sui materiali o processo di fabbricazione per ottenerli ed ogni onere relativo alla tacitazione di terzi per qualunque rivendicazione sulla provvista, oggetto d'appalto, resta a carico solo ed esclusivo dell'Impresa.

L'Impresa s'impegna di sollevare formalmente l'Amministrazione da ogni eventuale azione o pretesa da parte di chicchessia avanzata a qualsiasi titolo. In caso di violazione di brevetti che comporti la cessazione dell'uso dei prodotti previsti in appalto, l'Amministrazione procederà all'incameramento del deposito cauzionale, se ancora non svincolato, o all'avvio della procedura di fermo amministrativo fino alla concorrenza dei crediti vantati.

Art. 18 -Salvaguardia dall'obsolescenza

E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino al momento dell'esecutività del contratto, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.

A tal fine l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione appaltante tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino al collaudo della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.

Art. 19 -Obblighi dell'impresa in materia di tutela della privacy

L'Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In particolare, il personale dell'Impresa che, nell'ambito della realizzazione dell'infrastruttura oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa. In ogni caso detto personale dell'Impresa utilizzerà tali dati con lo stesso grado di cura e discrezione usato per informazioni analoghe dell'Impresa.

E' fatto divieto al personale dell'Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell'Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto, anche dopo la cessazione di ogni attività, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell'Impresa ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.

Art. 20 -Assicurazioni sociali e obblighi dell'impresa nei confronti del proprio personale dipendente

L'Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante oggetto dell'appalto, le condizioni normative (protezione del lavoro, assicurazioni sociali, pagamento dei contributi, ecc.) e retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.

L'Impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di violazione degli obblighi sopraddetti, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definitiva. Per detta sospensione l'Impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante, né pretendere da essa risarcimenti di danni. L'Impresa si obbliga, altresì, ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, pena la risoluzione del contratto, la normativa in tema di rispetto della tutela ambientale e le disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti normativi:

- decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
- legge 9 dicembre 1977, n. 903, e legge 10 aprile 1991, n. 125, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;
- legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di diritto al lavoro dei disabili.

Art. 21 -Sicurezza dei lavori

L'Appaltatore, nell'esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione delle opere, dovrà attenersi alle prescrizioni, per quelle applicabili, del D.Lgs.vo n. 81/2008.

L'Amministrazione provvederà agli obblighi previsti dall'art. 26, commi nn. 3 e 5 del D.Lgs.vo n. 81/2008.

L'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza degli obblighi derivanti dal documento di cui all'art. 26, comma n. 3 del D.Lgs.vo n. 81/2008 ed attenersi alla disposizione di cui all'art.26, comma n. 8, del su ripetuto decreto legislativo.

Art. 22-Oneri, obblighi diversi a carico dell'appaltatore e responsabilità dell'appaltatore

Oltre agli oneri espressamente previsti nel presente capitolato, nel contratto e a quelli derivanti dalla applicazione di tutte le norme applicabili di legge e regolamenti, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi di seguito indicati, da ritenersi compresi e compensati nel corrispettivo d'appalto:

- provvedere all'installazione, allacciamento, stoccaggio, collegamento ed avviamento dei prodotti, attrezzature o programmi, tutto incluso e nulla escluso, per rendere completa e funzionale l'intera fornitura, comprese le operazioni di qualsiasi sorta necessarie alla consegna chiavi in mano di quanto oggetto di appalto;
- oneri legati all'acquisizione di autorizzazioni e/o permessi e/o certificazioni, e quant'altro necessario, da richiedere e acquisire presso enti preposti e/o società private;
- le risorse umane e i materiali di consumo necessari alla installazione delle apparecchiature e alla configurazione dei prodotti hardware e software;
- fornitura di dettagliate descrizioni tecniche e manuali d'uso, sia su carta che su supporto magnetico, idonei ad assicurare una soddisfacente conoscenza dei prodotti hardware e software;
- l'imballaggio, il trasporto nel rispetto della normativa vigente, la pulizia dei locali oggetto degli interventi ed in generale tutto quanto necessario, nulla escluso, per la consegna chiavi in mano dell'intero sistema;
- le spese di viaggio, trasferte, vitto ed alloggio per il proprio personale;
- ogni tipo di responsabilità conseguente a danni cagionati a terzi dal comportamento dei propri dipendenti;
- ogni onere diretto o indiretto derivante dagli obblighi in materia di sicurezza, di cui alla normativa vigente (legge 46/90, D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 494/96 etc.).

La Ditta aggiudicataria, inoltre, risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Ditta stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

Art. 23 -Decadenza e diritti dell'assuntore

L'impresa si obbliga ad accettare la decadenza da qualsiasi diritto, ragione ed azione ritenuta spettante in dipendenza dell'appalto, anche se derivanti da disposizioni di legge, ove non siano proposti, con apposita istanza, all'Amministrazione affidataria nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione del contratto con sentenza del foro competente.

Art. 24 -Risoluzione del contratto

È facoltà dell'Amministrazione appaltante di risolvere il contratto, oltre che nelle ipotesi e con le modalità previste dalla vigente normativa di riferimento, anche nei seguenti casi:

- quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode o quanto interrompa l'esecuzione del contratto, anche se in dipendenza di contestazioni;
- quando per negligenza dell'Appaltatore o per inadempienze agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento delle forniture non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato, ovvero sia compromessa la buona riuscita dei lavori;
- fallimento dell'impresa aggiudicataria o della mandataria;
- mancata costituzione del deposito di garanzia;
- non veridicità di parte o di tutto quanto contenuto nell'offerta tecnica;
- inadempienza alle clausole e condizioni del contratto ai sensi dell'art. 1453 e successivi del codice civile;
- nei casi previsti dell'art. 37 1° comma, del Capitolato Generale dello Stato.

Art. 25 -Spese inerenti al contratto

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro e della copia del contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione delle fasi dell'appalto.

Art. 26 -Definizione delle controversie

Per ogni e qualsiasi controversia nascente dal contratto, nessuna esclusa né eccettuata, il Foro competente sarà quello di Avellino.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 27 -Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore è tenuto, per tutti gli effetti amministrativi dell'appalto e antecedentemente alla stipula del contratto, ad eleggere domicilio legale e a comunicarlo formalmente all'Amministrazione. E' tenuto, altresì, a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio dichiarato.

In mancanza della suddetta comunicazione, restano a carico dell'Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione dell'appalto.